

Coordinamento nazionale delle Agenzie ambientali per le Pari Opportunità

STATUTO

Art.1 – Denominazione

La rete delle Agenzie ambientali e dei loro Comitati Pari Opportunità (CPO) costituita nell'Isola di Albarella (RO) il 26 maggio 2006, è denominata **Coordinamento nazionale per le Pari Opportunità delle Agenzie ambientali.**

Art. 2 – Scopi

Il Coordinamento si propone di costruire una collaborazione, uno scambio di informazioni ed un confronto sui programmi, gli interventi e gli strumenti fra le diverse esperienze in tema di pari opportunità. Il Coordinamento lavora inoltre per individuare le politiche comuni e le loro modalità di attuazione, per costruire azioni positive e progetti integrati di rete da realizzare a livello nazionale. Il Coordinamento promuove il collegamento tra le diverse Agenzie ambientali e i loro CPO, i Ministeri e gli Organismi di promozione della parità, nazionali ed europei.

Art.3 – Composizione

Il Coordinamento è formato da rappresentanti delle Agenzie e dai/dalle Presidenti, o loro designati, dei CPO, ove presenti.

Le Agenzie e i CPO che intendono aderire ne fanno richiesta alla Coordinatrice, impegnandosi ad adottare lo statuto, a partecipare al programma di lavoro, nonché a contribuire e condividere risorse e finanziamenti di riferimento.

Sono componenti del Coordinamento due rappresentanti indicate da ciascuna Agenzia e dai CPO, eventuali esperte o invitate permanenti, su presentazione delle componenti stesse.

Art. 4 – Riunioni e coordinamento

Tutti i soggetti che aderiscono al Coordinamento si riuniscono periodicamente e comunque almeno una volta l'anno.

Essi eleggono una Coordinatrice, rinnovabile di anno in anno qualora se ne determini la necessità, con la funzione di rappresentare la rete delle Agenzie Ambientali per le pari opportunità. Eleggono, altresì, un gruppo di coordinamento.

Art. 5 – Gruppo di coordinamento

Il gruppo di coordinamento viene eletto in occasione del convegno nazionale, è composto da 10 membri ed è presieduto e convocato dalla coordinatrice e comunque su richiesta di almeno tre componenti.

Il gruppo di coordinamento ha le funzioni di proporre ed attuare il programma della Rete.

Per l'attuazione del programma si costituiscono gruppi di lavoro presieduti da un componente del coordinamento. I gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di tutte le componenti che vi abbiano interesse.

Art.6 – Segreteria

Il Coordinamento si dota di una Segreteria organizzativa, che fa capo alla Coordinatrice e/o alla Vice coordinatrice.

Art. 7 – Funzionamento

La Coordinatrice ed il Gruppo di Coordinamento garantiscono il buon funzionamento della Rete delle Agenzie ambientali per le Pari Opportunità, individuando, qualora necessario, le strutture incaricate per lo svolgimento di specifiche funzioni.

La sede del Coordinamento è riconosciuta presso la Coordinatrice.

Il Coordinamento si dota di strumenti comunicativi e piani di comunicazione condivisi, a partire dalla creazione di pagine web da ospitare nei siti delle Agenzie partecipanti alla Rete.

Art.8 – Programma, Risorse e Finanziamenti

La Rete predispone un programma pluriennale di attività avvalendosi del gruppo di coordinamento.

Le Agenzie ambientali che partecipano alla Rete ne garantiscono il funzionamento attraverso il personale nominato quale componente del Coordinamento e contribuiscono finanziariamente alla realizzazione delle riunioni dello stesso.

Per il funzionamento della Rete delle Agenzie ambientali per le Pari Opportunità verranno individuate forme di finanziamento del Consiglio Federale delle Agenzie, su proposta del Coordinamento.

Sarà cura del Coordinamento nazionale ricercare e gestire finanziamenti da organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per progetti ed attività di interesse comune.

Art. 9 – Trasparenza

L'azione del Coordinamento si basa sulla pratica democratica e sulla trasparenza interna, sul confronto, la relazione e la libera circolazione delle idee.

Art. 10 –Principali riferimenti normativi

- Legge 9 dicembre 1977, n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”;
- Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n 151 “T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”;
- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, etc” .